



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 54/17/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
DI DIO/WIND TRE S.P.A. (GIA' WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
(GU14/1325/16)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 giugno 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “*Regolamento*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento indennizzi*”;

VISTA l’istanza del sig. Di Dio, del 31 maggio 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'istante, intestatario dell'utenza telefonica fissa *business* n. 082451xxx, ha contestato il mancato inserimento della propria utenza telefonica negli elenchi telefonici per gli anni dal 2010 al 2015, precisando che in sede di conciliazione, la società Wind aveva eccepito che per gli anni 2010-2012 già era stato esperito il tentativo di conciliazione ed anche il relativo giudizio, pertanto, l'istante ha limitato la richiesta al triennio 2013- 2015.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto la liquidazione dell'indennizzo per il mancato inserimento della propria utenza telefonica *business* per il triennio 2013-2015.

2. La posizione dell'operatore

La società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A., di seguito anche solo "Wind" o "Società"), nel corso dell'audizione, ha eccepito la mancata ricezione dell'istanza di definizione, pertanto, non ha potuto predisporre alcuna memoria difensiva.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante deve essere integralmente accolta, come di seguito precisato.

In via preliminare, occorre precisare che la convocazione unitamente all'istanza di definizione è stata regolarmente consegnata all'indirizzo di posta certificata dell'operatore, pertanto, alcuna eccezione in merito al mancato ricevimento della documentazione può essere accolta in questa sede.

Tanto premesso, ne consegue che, in mancanza di prova contraria fornita dall'operatore, deve essere accolta la richiesta di liquidazione dell'indennizzo avanzata dall'istante, motivo per cui la società Wind sarà tenuta a corrispondere l'indennizzo di cui agli articoli 10, comma 1 e 12, comma 2 del Regolamento indennizzi secondo il parametro pari ad euro 800,00 per ciascun anno per il triennio 2013 - 2015.

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione del procedimento, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. si è fusa, per incorporazione, con la società H3G S.p.A. nella nuova società Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO che la nuova formulazione dell'art. 2504-*bis* c.c., al comma 1 chiarisce che la fusione tra società prevista dall'art. 2501 c.c. e seguenti non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (cfr. Cass., Sez. II, 22 agosto 2007, n. 17855; Cass., Sez. III, 23 giugno 2006, n. 14526).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie integralmente l'istanza del sig. Di Dio nei confronti della società Wind Tre S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Wind Tre S.p.A. è tenuta in favore dell'istante a corrispondere, mediante bonifico o assegno bancario, l'importo pari ad euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), a titolo di indennizzo per il mancato inserimento negli elenchi telefonici di un'utenza telefonica *business*, con la maggiorazione degli interessi legali dalla data di proposizione dell'istanza.

3. La società Wind Tre S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi